REGOLAMENTO SEZIONALE

- Adottato dall'Assemblea dei Soci della Sezione: …….
- Approvato dal CCIC del CAI: …….

INDICE GENERALE

TITOLO I – DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 1 – Scopi e finalità
Art. 2 – Stemma sociale
Art. 3 – Sede sociale
TITOLO II – DEI SOCI
Art. 4 – Ammissione
Art. 5 – Quota associativa annuale
Art. 6 – Diritti e doveri dei soci
Art. 7 – Iniziative personali dei soci
Art. 8 – Validità dell'associazione
Art. 9 – Trasferimenti e dimissioni
Art. 10 – Perdita della qualifica di socio
Art. 11 – Sanzioni disciplinari
Art. 12 – Ricorsi e controversie
TITOLO III – DELLA SEZIONE
Art. 13 - Organi della Sezione
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 14 – Assemblea
Art. 15 – Convocazione
Art. 16 – Commissione elettorale
Art. 17 – Partecipazione e validità dell'assemblea
Art. 18 - Presidente e Segretario dell'Assemblea
Art. 19 – Mozioni
Art. 20 – Deliberazioni dell'Assemblea e elezioni alle cariche sociali
Art. 21 – Deliberazioni dell'Assemblea sul patrimonio sezionale
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22 - Natura e funzioni
Art. 23 - Composizione e durata
Art. 24 – Decadenza anticipata dalla carica
Art. 25 – Convocazione
Art. 26 – Modalità di funzionamento
PRESIDENTE
Art. 27 – Natura e funzioni
Art. 28 – Durata
Art. 29 – Decadenza anticipata dalla carica
VICE PRESIDENTE
Art. 30 – Vicepresidente
TESORIERE
Art. 31 – Natura e Funzioni
Art. 32 – Durata
Art. 33 – Decadenza anticipata dalla carica
SEGRETARIO
Art. 34 – Segretario
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 35 – Natura e Funzioni
Art. 36 – Composizione, durata e funzionamento
ORGANO DI CONTROLLO
Art. 37 – Natura e Funzioni
Art. 38 – Composizione, durata e funzionamento
DELEGATI
Art. 39 – Delegati
TITOLO IV – DELLE CARICHE E DEGLI INCARICHI SOCIALI
Art. 40 – Natura
Art. 41 - Condizioni di eleggibilità
Art. 42 – Incompatibilità tra cariche sociali
Art. 43 – Durata
TITOLO V – DELLE COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
Art. 44 - Commissioni
Art. 45 - Gruppi
Art. 46 - Scuole
TITOLO VI – DELLE SOTTOSEZIONI
Art. 47 - Costituzione
Art. 48 – Autonomia amministrativa
Art. 49 – Principi di funzionamento delle sottosezioni

Art. 50 – Scioglimento delle sottosezioni
Art. 51 – Sottosezioni della Sezione di Ivrea
TITOLO VII - DEL PATRIMONIO
Art. 52 - Patrimonio
TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE
Art. 53 – Amministrazione e Bilanci
Art. 54 - Devoluzioni
TITOLO IX - CONTROVERSIE
Art. 55 – Tentativo di conciliazione
TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 56 – Regolamento sezionale
Art. 57 – Modifiche allo Statuto e al Regolamento Sezionale
Art. 58 – Scioglimento della Sezione
Art. 59 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

TITOLO I – DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Scopi e finalità

L'Associazione ha per scopo la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), aventi ad oggetto:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Provvede a svolgere le attività e a promuovere le iniziative atte a perseguire le finalità proprie, a favore sia dei propri soci, prevalentemente, e sia di altri, secondo quanto indicato nello Statuto sezionale e nello Statuto e nel Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, di cui si propone gli scopi generali.

Per conseguire tali scopi, l'Associazione provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna e per la salvaguardia del suo patrimonio culturale;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari,

periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;

j) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
k) all'organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor per i propri soci
l) ad ogni altra attività necessaria per il conseguimento dei propri scopi.

La Sezione può esercitare, a norma dell'art. 7 CTS, attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso sollecitazione al pubblico o la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali, e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.
E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 2 – Stemma sociale

Lo stemma dell'associazione è costituito da una cornice quadrata contornante lo stemma del Club Alpino Italiano, e riportante l'indicazione "Club Alpino Italiano Ivrea 1875".
L'uso dello stemma è consentito solo per le attività autorizzate dal Consiglio Direttivo, effettuate ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Sezionale.
Non è consentito l'uso di altri stemmi o loghi per identificare l'associazione.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di autorizzare l'uso dello stemma sociale da parte di terzi.

Art. 3 – Sede sociale

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastano con le attività istituzionali.
Essi possono essere utilizzati da terzi, per finalità di carattere sociale e culturale, esclusivamente previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II – DEI SOCI

Art. 4 – Ammissione

La domanda di ammissione al Club Alpino Italiano deve essere presentata al Consiglio Direttivo della Sezione, sull'apposito modulo, e eventualmente anche on line, completato dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati.
Per i minori di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.
L'iscrizione si intende accettata con riserva. Il Consiglio Direttivo della Sezione, nella prima seduta successiva, delibera sull'eventuale risoluzione dell'iscrizione presentata, dandone comunicazione all'interessato.
In caso di avveramento della condizione risolutiva, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, presentare opposizione presso il Collegio dei Probiviri.
E' esclusa ogni forma di discriminazione, di genere, etnica, politica, religiosa, economica, sociale o di qualsiasi altro tipo.
E' ammessa l'adesione di cittadini stranieri.
Il nuovo socio è tenuto a pagare, oltre alla quota associativa annuale, la quota di ammissione, che dà diritto alla tessera di riconoscimento, al distintivo sociale e a copia dell'ordinamento sezionale, dello Statuto e del Regolamento generale del CAI, anche in formato elettronico.
L'adesione è rinnovata automaticamente gli anni successivi con il pagamento della quota associativa annuale prevista per la categoria di socio.
Nel corso dello stesso anno sociale il socio non può essere iscritto ad un'altra sezione del CAI.

Art. 5 – Quota associativa annuale

La quota associativa annuale deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno, con conseguente convalida della tessera di riconoscimento.
La quota associativa annuale comprende:

- la quota di associazione da corrispondere alla struttura centrale del CAI

- la quota di associazione di competenza della sezione
- i contributi ordinari per le pubblicazioni sociali e le coperture assicurative obbligatorie
- eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Decorso il termine del 31 marzo il socio è considerato moroso. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione all'interessato.
Il socio moroso perde tutti i diritti previsti per i soci del CAI.
Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate di competenza della struttura centrale del CAI, secondo quanto indicato nello Statuto e nel Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno i diritti e doveri previsti dall'ordinamento della struttura centrale del Cai e delle strutture periferiche di appartenenza.
In particolare, i soci della Sezione hanno diritto:

a) a frequentare la Sede Sociale ed usufruire della Biblioteca e dei materiali in dotazione alla Sezione, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) a partecipare alle attività organizzate dalla Sezione, uniformandosi alle disposizioni relative;
c) a partecipare alle assemblee della Sezione, e ad esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, secondo gli ordinamenti sezionali.
d) ad avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e sottosezioni, ed a partecipare alle manifestazioni e attività da esse organizzate, a norma dei rispettivi ordinamenti;
e) ad usufruire delle strutture ricettive del Club alpino italiano con parità di trattamento rispetto ai soci della sezione che ne ha la detenzione o il possesso;
f) ad usufruire delle strutture ricettive delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il Club alpino italiano;
g) alla copertura assicurativa per il Soccorso Alpino e, ricorrendone le condizioni contrattuali, ad usufruire delle altre polizze assicurative stipulate dal Club Alpino Italiano
h) a ricevere le pubblicazioni sociali secondo le rispettive categorie e in conformità dei deliberati dei competenti organi sociali;
i) ad essere ammessi alle scuole, ai corsi e alle manifestazioni didattiche e tecnico-culturali istituiti o organizzati dalla struttura centrale o dalle strutture periferiche, a norma dei rispettivi ordinamenti;
j) ad usufruire del materiale tecnico e documentario della struttura centrale e delle strutture periferiche, a norma dei rispettivi ordinamenti;
k) ad assumere incarichi nella struttura centrale e nelle strutture periferiche del Club Alpino Italiano, a norma dei rispettivi ordinamenti;
l) a fregiarsi del distintivo sociale del Club Alpino Italiano, e a riceverne uno speciale se iscritti ininterrottamente da 25, 50, 60 o 75 anni;
m) a esaminare presso la sede sociale le scritture e i libri sociali obbligatori, dandone un preavviso di almeno 15 giorni
n) ad usufruire di ogni altro diritto previsto nell'ordinamento sezionale, nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono volontarie e gratuite.
Non è in nessun caso ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione, anche nel caso di scioglimento della stessa.
Le deliberazioni degli organi sezionali e delle strutture centrali e periferiche del CAI sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Il socio si impegna ad accettare, per la definizione di eventuali controversie, le relative disposizioni previste nell'ordinamento sezionale, nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.
Il socio delle sottosezioni è ugualmente e a tutti gli effetti socio della sezione.

Art. 7 – Iniziative personali dei soci
Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione o del CAI se non autorizzate dai competenti organi sezionali.
Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla sezione o dal CAI, o intenzionalmente rivolte a danno della Sezione.

Art. 8 – Validità dell'associazione
L'adesione alla sezione si intende valida per tutto l'anno sociale, a partire dall'inserimento dei dati nel sistema informatico in dotazione al CAI.
La durata dell'associazione si intende estesa, a tutti gli effetti, fino al 31 marzo dell'anno successivo l'anno sociale di validità.
La sezione deve inserire i dati associativi nel sistema in tempo reale, salvo impedimenti oggettivi, e in ogni caso entro i termini stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI.

Art. 9 – Trasferimenti e dimissioni
Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi altra sezione del CAI.
Il trasferimento da una sezione ad un'altra si effettua contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, con effetto dalla data di inserimento nel sistema.
Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 10 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde:

- per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito
- per morte del socio,
- per dimissioni
- per morosità
- per provvedimento disciplinare
- per ogni eventuale altro motivo previsto nell'ordinamento della Sezione e nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga comportamenti non conformi ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta e educata convivenza, o che non si attenga all'obbligo di ottemperare alle norme dell'Ordinamento sezionale, dello Statuto e del Regolamento generale, ed alle disposizioni adottate dalla Sezione e dalle strutture centrali del CAI in conseguenza di tali norme, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del CAI.
L'eventuale provvedimento di radiazione deve essere comunicato al CDC che provvede all'eventuale ratifica o alla restituzione del provvedimento al Consiglio Direttivo per l'applicazione di altra sanzione.

Art. 12 – Ricorsi e controversie
In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Generale e dall'ordinamento del Gruppo regionale competente per territorio, il socio può presentare ricorso contro i provvedimenti disciplinari al Collegio Regionale dei Probiviri, quale organo giudicante di primo grado.
Il socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano, organo giudicante di secondo grado.
La stessa procedura è adottata per dirimere ogni altra eventuale controversia relativa alla vita sociale che dovesse insorgere tra i Soci o fra i Soci

e gli organi della Sezione, secondo le norme del Regolamento disciplinare del CAI.

TITOLO III – DELLA SEZIONE

Art. 13 - Organi della Sezione
Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, o l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; è costituita da tutti i soci ordinari e familiari maggiorenni e dai soci minori che possono esercitare il diritto al voto tramite l'esercente della responsabilità genitoriale; è convocata di norma dal Presidente della Sezione.
Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
In particolare, l'Assemblea dei Soci assolve le seguenti specifiche funzioni:

- approva l'operato del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio e la relazione del Presidente;
- adotta l'ordinamento della Sezione;
- adotta i programmi di indirizzo annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dall'ordinamento sezionale;
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- proclama i soci iscritti ininterrottamente al CAI da 25, 50, 60 o 75 anni;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati, relative al successivo anno sociale;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione o scissione della sezione, sul suo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 15 – Convocazione
Al termine di ogni anno sociale, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo, il Presidente della Sezione convoca l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.
Il Presidente può convocare l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Straordinaria dei Soci può essere altresì convocata:

- su richiesta del Collegio dei revisori dei conti
- su richiesta dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni e i requisiti previsti dal CTS
- su richiesta di almeno 50 soci maggiorenni della sezione regolarmente iscritti, da presentare al Consiglio Direttivo

- su richiesta del CDC (Consiglio Direttivo Centrale) o del CDR (Consiglio Direttivo Regionale).

Le richieste di convocazione sono presentate al Consiglio Direttivo, che delibera entro 30 giorni la data dell'Assemblea.
La convocazione avviene tramite avviso che deve essere esposto nella sede sociale e sul sito almeno 20 giorni prima della data stabilita e che deve essere fatto pervenire a ciascun socio a mezzo posta o in forma elettronica almeno 15 giorni prima della data.
Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Art. 16 – Commissione Elettorale
Il Consiglio Direttivo nomina, almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei Soci, la Commissione Elettorale, della quale fanno parte un membro del Consiglio Direttivo e un membro del Collegio dei Revisori dei conti.
La Commissione Elettorale è l'organo di garanzia del corretto svolgimento delle fasi elettorali per l'elezione alle cariche sociali, e risolve ogni questione relativa alla regolarità delle elezioni, dal momento della designazione dei candidati fino alla proclamazione degli eletti.
Svolge altresì il ruolo di Commissione verifica poteri.
In particolare, compiti della Commissione sono:

- predisporre ed organizzare il seggio elettorale
- verificare la validità del diritto di voto, per presenza o per delega, dei partecipanti all'Assemblea
- verificare le condizioni di eleggibilità dei candidati alle cariche sociali, già proposti nella scheda di votazione o liberamente indicati dai votanti ai sensi di quanto disposto nell'ordinamento sezionale
- collaborare con gli scrutatori per il corretto svolgimento delle operazioni di voto
- proclamare ufficialmente i risultati delle elezioni, al termine dell'Assemblea e in ogni caso entro 7 giorni dalla conclusione della stessa.

Non possono esser nominati nella Commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 17 – Partecipazione e validità dell'assemblea
Hanno diritto di intervenire all'assemblea con diritto di voto, direttamente o per delega, i soci maggiorenni regolarmente iscritti alla sezione, ai sensi dell'art. 8.
Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
Ogni socio avente diritto al voto può rappresentare per delega scritta uno ed un solo altro socio.
L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si intende regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti, di persona o per delega, e rimane tale finché il Presidente dell'Assemblea ne dichiara chiusi i lavori.
Tutti i soci, compresi i minori, possono assistere all'Assemblea. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Art. 18 - Presidente e Segretario dell'Assemblea
L'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Segretario dell'Assemblea è il Segretario sezionale in carica; in sua assenza la funzione è svolta da uno dei soci presenti, su scelta del Presidente dell'Assemblea.
Il Presidente dell'Assemblea propone all'approvazione della stessa la nomina di tre scrutatori, scelti tra i tutti i soci presenti e non ricoprenti cariche sociali; spetta agli scrutatori provvedere al computo dei voti.

Art. 19 – Mozioni
Tutti i soci presenti con diritto al voto possono sottoporre all'attenzione dell'Assemblea mozioni scritte, presentandole al Presidente dell'Assemblea.
L'Assemblea delibera sull'accoglimento della presentazione della mozione. Le mozioni accolte

saranno inserite nell'OdG della successiva Assemblea ordinaria della sezione.

Art. 20 – Deliberazioni dell'Assemblea e elezioni alle cariche sociali

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti nei confronti di tutti gli iscritti.

- Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto, fatti salvi i casi specificatamente previsti dall'ordinamento sezionale. Le votazioni sono espresse per alzata di mano o, su richiesta della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto, a scrutinio segreto.

Le elezioni alle cariche sociali avvengono sempre e soltanto per scrutinio segreto. Dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti e le schede bianche o nulle.

- Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero; ogni votante ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile. I membri della Commissione elettorale non sono mai eleggibili. Nessun socio può trovarsi ad essere eletto a più di una carica sociale, fatto salvo quanto indicato nell'art. 42 "Incompatibilità tra cariche sociali".
- Il voto per le cariche sociali è espresso apponendo una croce a fianco dei candidati indicati sulla scheda di votazione o scrivendo il nominativo di eventuali altri soci eleggibili negli spazi disponibili sulla stessa scheda. Il numero complessivo delle preferenze espresse non può essere maggiore del numero delle cariche sociali poste in votazione con la scheda.

Gli scrutatori controllano le votazioni ed effettuano lo scrutinio delle schede; eventuali controversie o problemi sono risolti dalla Commissione elettorale.

A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione continuativa al CAI; in caso di parità anche di anzianità il Presidente dell'Assemblea procede nella stessa seduta ad un'ulteriore votazione di ballottaggio

L'esito delle votazioni è trasmesso al Presidente dell'Assemblea che ne dà comunicazione, dando lettura della composizione degli organi della sezione, che si ritengono così costituiti, fatta salva la verifica formale della Commissione elettorale.

- Le deliberazioni concernenti l'approvazione dell'ordinamento sezionale e le sue successive modifiche devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.
- La deliberazione di scioglimento della sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono esposte nella sede sociale e sul sito per almeno quindici giorni, e sono fatte pervenire a ciascun socio avente diritto al voto.

Art. 21 – Deliberazioni dell'Assemblea sul patrimonio sezionale

L'Assemblea, su proposta esclusiva del Consiglio Direttivo, delibera l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, approvandole con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti e aventi diritto al voto, di persona o per delega.

L'alienazione a soggetti estranei al Club Alpino Italiano di rifugi e altre opere alpine di proprietà della Sezione e la costituzione di vincoli reali sugli stessi devono essere preventivamente approvati dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 - Natura e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione, che dirige nell'osservanza dell'Ordinamento sezionale, dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, e delle disposizioni

di legge vigenti; è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati.

In particolare, il Consiglio Direttivo assolve le seguenti specifiche funzioni:

- provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere
- approva la nomina del Segretario, proposto dal Presidente
- adotta mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- nomina la Commissione elettorale di cui all'art. 16
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi di indirizzo annuali e pluriennali della Sezione;
- propone la quota associativa per il successivo anno sociale
- propone per la proclamazione in Assemblea i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali
- redige, collaziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della sezione, adeguandolo allo Statuto e al Regolamento generale del CAI e alle disposizioni di legge vigenti;
- amministra il patrimonio della sezione
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento, all'interno della Sezione, di Commissioni, Gruppi, Scuole, Organi tecnici consultivi, ne regolamenta poteri, finalità e funzioni e ne coordina l'attività;
- delibera la delega di specifici incarichi operativi a soci della sezione, e ne coordina l'attività
- ratifica annualmente la composizione delle Commissioni, degli Organi tecnici sezionali, e le deleghe assegnate per i vari incarichi
- verifica i programmi annuali delle singole Commissioni, coordinandoli tra loro
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dall'ordinamento sezionale e dagli ordinamenti del CAI;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera nella prima seduta utile sull'eventuale risoluzione dell'ammissione dei nuovi soci;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e dell'ordinamento sezionale;
- emana ogni regolamento e adotta qualsiasi altro provvedimento utile o necessario per la gestione della sezione e per il raggiungimento delle finalità sociali , disciplinando ove occorra, con propri atti regolamentari, le attività della Sezione;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali
- promuove le iniziative e le manifestazioni atte a raggiungere gli scopi sociali dell'associazione.
- esercita ogni altra funzione prevista dagli ordinamenti sezionali
- esercita ogni altra funzione necessaria per il raggiungimento degli scopi istituzionali

Art. 23 - Composizione e durata

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di componenti non inferiore a 9 e non superiore a 12, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci.

Ogni componente dura in carica per tre anni.

Il Consiglio è rinnovato parzialmente ad ogni anno. Ogni anno decadono i Consiglieri che hanno compiuto il triennio, ed è possibile eleggere un numero di candidati fino al raggiungimento della composizione max. prevista (12 Consiglieri).

Tutti i Consiglieri in scadenza sono rieleggibili.

Possono candidarsi alla carica solo i soci maggiorenni iscritti al CAI da almeno due anni compiuti.

Alle riunioni di Consiglio possono partecipare, in soprannumero con voto deliberativo, i Reggenti delle sottosezioni.

Art. 24 – Decadenza anticipata dalla carica

Il consigliere decade anticipatamente dalla sua carica nei casi qui indicati.

a) Dimissioni: le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere comunicate al Presidente del Consiglio Direttivo; sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
b) Assenza ingiustificata: le assenze dalle sedute del Consiglio Direttivo non giustificate in anticipo od al più tardi entro due giorni dalla data della seduta stessa sono considerate ingiustificate. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti i componenti che, senza giustificato motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive.
c) Assenza prolungata: Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti i componenti che siano risultati assenti ad almeno sei riunioni nel corso dell'anno.
d) Sanzioni disciplinari: sono dichiarati immediatamente decaduti i consiglieri sottoposti a provvedimento disciplinare o di censura.
e) Decadenza delle altre condizioni di idoneità: la perdita di anche una sola delle condizioni di eleggibilità determina, ai sensi dello statuto e del Regolamento Generale del CAI, la decadenza immediata dalla carica.

La sostituzione del componente (dei componenti) del Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo decaduto (decaduti) dall'incarico, è effettuata alla prima Assemblea sezionale successiva alla decadenza aumentando il numero di Consiglieri da eleggere, fino al raggiungimento del num. max. di componenti previsto (max. 12).

In base alla graduatoria dello scrutinio dei voti l'ultimo eletto, o gli ultimi eletti, assumerà, o assumeranno, l'anzianità di carica dei decaduti.

Qualora venga a mancare il numero minimo legale dei Consiglieri in carica (9 consiglieri) il Presidente della sezione dovrà convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni dall'accertamento della condizione; nel caso di decadenza anticipata del Presidente, l'Assemblea sarà convocata dal Vice Presidente o, in subordine, dal Collegio dei Revisori dei Conti ovvero dall'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, convoca entro quindici giorni l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vicepresidente o dal Consigliere anziano o da chi ne fa le veci, almeno una volta ogni due mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, fatto pervenire almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

A richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, presentata al Presidente, il Consiglio deve essere convocato in seduta straordinaria entro dieci giorni dalla richiesta.

Il Presidente, con il consenso del Consiglio Direttivo, può invitare alle riunioni i delegati

sezionali all'Assemblea generale del CAI, i componenti degli Organi tecnici e delle Commissioni sezionali, i soci che hanno incarichi nelle altre strutture centrali o periferiche del CAI, gli ex Presidenti di sezione e in generale chiunque, anche non socio, la cui presenza sia ritenuta utile o necessaria.
Possono essere altresì convocati in seduta straordinaria, qualora ritenuti utili, Consigli direttivi aperti a tutti i soci, per l'esame di particolari problemi.

Art. 26 – Modalità di funzionamento
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal Consigliere anziano.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà + uno dei membri in carica del Consiglio.
Non può partecipare alla discussione ed alla deliberazione, che abbia per oggetto una particolare operazione della Sezione, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione, il membro del Consiglio che nella stessa operazione abbia un interesse, anche provvisorio, suo, del convivente o dei propri familiari fino al secondo grado.
Le deliberazioni del Consiglio, dove non diversamente indicato, sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello di chi presiede la seduta.
Il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci, e le sue eventuali variazioni nel corso dell'esercizio, devono essere approvate dalla maggioranza dei consiglieri in carica.
Le mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente devono essere approvate dai due terzi dei consiglieri in carica.
Le votazioni sono fatte per alzata di mano, in modo palese; la maggioranza dei consiglieri presenti può richiedere, per i casi riferentesi a persone, il ricorso a votazione segreta.
I verbali delle sedute, redatti dal Segretario o in sua assenza da un consigliere all'uopo designato, sono approvati dal Consiglio nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.
I verbali possono essere consultati dai soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente. Non è consentito il rilascio di copie, anche di stralci, dei documenti consultati.

PRESIDENTE

Art. 27 – Natura e funzioni
Il Presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale.
In particolare, il Presidente assolve le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo
- sottoscrive con il Tesoriere i bilanci consuntivi e preventivi della sezione
- presenta all'assemblea dei soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- coordina le attività sezionali
- firma i mandati di pagamento unitamente al Tesoriere

In caso di urgenza può prendere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo nella prima riunione utile.
Il candidato alla carica di Presidente della sezione deve avere maturato, al momento della elezione, un'anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a tre anni sociali completi.
E' nominato dal Consiglio direttivo, che lo sceglie tra i propri membri in carica, con votazione palese nella prima riunione utile dopo l'Assemblea dei soci.
Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio la nomina del Segretario; a questa carica è chiamato un socio della sezione non facente parte del Consiglio.

Art. 28 – Durata
Il Presidente eletto dura in carica al massimo per tre anni, e comunque non oltre la scadenza del proprio mandato di Consigliere; è rieleggibile una prima volta e può esserlo ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Art. 29 – Decadenza anticipata dalla carica
Il Presidente decade anticipatamente dalla sua carica nei casi qui indicati.

a) Dimissioni: le dimissioni dalla carica di Presidente devono essere da questi comunicate al Consiglio Direttivo, che ne prende atto; sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
b) Mozione di sfiducia: il Consiglio Direttivo può adottare una mozione di sfiducia, chiedendo le dimissioni del Presidente. Se approvata, la mozione diventa immediatamente efficace ed il Presidente deve prenderne atto.
c) Perdita della qualifica di Consigliere: Il Presidente che perde per qualsiasi motivo la qualifica di Consigliere decade immediatamente dalla carica.

In caso di decadenza anticipata, il Vice Presidente assume pro tempore la carica di Presidente della sezione, dandone immediata comunicazione al Collegio dei Revisori dei conti, e convoca entro e non oltre 60 giorni una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente; la carica di Vice Presidente è assunta pro tempore dal Consigliere con maggiore anzianità nella carica.

VICE PRESIDENTE

Art. 30 – Vicepresidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.
E' eletto dal Consiglio direttivo, tra i propri membri in carica, nella prima riunione utile dopo l'Assemblea dei soci.
Il Vice Presidente eletto dura in carica per un anno, e comunque non oltre la scadenza del proprio mandato di Consigliere. E' sempre rieleggibile.
Il Vice Presidente decade anticipatamente dalla sua carica nei casi qui indicati.

a) Dimissioni: le dimissioni dalla carica devono essere comunicate al Consiglio Direttivo, che ne prende atto; sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
b) Mozione di sfiducia: il Consiglio Direttivo può adottare una mozione di sfiducia, chiedendo le dimissioni dalla carica. Se approvata, la mozione diventa immediatamente efficace ed il Vice Presidente deve prenderne atto.
c) Perdita della qualifica di Consigliere: il Vice Presidente che perde per qualsiasi motivo la qualifica di Consigliere decade immediatamente dalla carica.

In caso di decadenza anticipata, di cui è data immediata comunicazione al Collegio dei revisori dei conti, il Consigliere con maggiore anzianità nella carica assume pro tempore la carica di Vice Presidente della sezione. Nella prima riunione utile, e comunque entro e non oltre 60 giorni, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare il nuovo Vice Presidente.

TESORIERE

Art. 31 – Natura e Funzioni
Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione, ne tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione, ed è responsabile della gestione finanziaria della sezione.
In particolare, il Tesoriere assolve le seguenti specifiche funzioni:

- supporta il Consiglio Direttivo nelle decisioni di spesa, accertandone la compatibilità economica
- firma i mandati di pagamento
- redige e sottoscrive i bilanci consuntivi e di previsione e predispone la relativa relazione da sottoporre all'Assemblea dei soci

- supporta il Collegio dei Revisori dei Conti
- supporta la gestione amministrativa della sezione
- controlla l'andamento economico dell'esercizio

E' nominato dal Consiglio Direttivo, scegliendo tra i propri membri in carica o tra i soci della sezione.
Se il Tesoriere non è membro del Consiglio può partecipare alle riunioni del C.D. senza diritto di voto.

Art. 32– Durata

Il Tesoriere dura in carica per tre anni, e se Consigliere non oltre la scadenza del proprio mandato di Consigliere. E' rieleggibile.

Art. 33 – Decadenza anticipata dalla carica

Il Tesoriere decade anticipatamente dalla sua carica nei casi qui indicati.

a) Dimissioni: le dimissioni dalla carica devono essere comunicate al Consiglio Direttivo, che ne prende atto; sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
b) Mozione di sfiducia: il Consiglio Direttivo può adottare una mozione di sfiducia, chiedendo le dimissioni dalla carica. Se approvata, la mozione diventa immediatamente efficace ed il Tesoriere deve prenderne atto.
c) Perdita della qualifica di Consigliere: Se Consigliere, il Tesoriere che perde per qualsiasi motivo la qualifica di Consigliere decade immediatamente dalla carica.

In caso di decadenza anticipata, di cui è data immediata comunicazione al Collegio dei revisori dei conti, il Presidente assume pro tempore la carica di Tesoriere della sezione. Nella prima riunione utile, e comunque entro e non oltre 60 giorni, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare il nuovo Tesoriere.

SEGRETARIO

Art. 34 – Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, e collabora con il Presidente per l'attuazione delle delibere del Consiglio stesso.
L'incarico di Segretario è affidato dal Consiglio direttivo, nella prima riunione utile dopo l'Assemblea dei soci e su proposta del Presidente, ad un socio maggiorenne della sezione non facente parte del Consiglio. Il Segretario deve avere un'anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali compiuti.
Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio, ed ha diritto al voto consultivo; in caso di assenza del segretario, i verbali delle sedute sono redatti da un consigliere all'uopo designato.
La funzione non è una carica elettiva, ma un incarico operativo, di durata annuale, senza limiti di riaffidamento.
Il Segretario decade anticipatamente dal suo incarico nei casi qui indicati.

a) Dimissioni: le dimissioni dalla carica devono essere comunicate al Consiglio Direttivo, che ne prende atto; sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
b) Mozione di sfiducia: il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può adottare una mozione di sfiducia, chiedendo le dimissioni dall'incarico. Se approvata, la mozione diventa immediatamente efficace ed il Segretario deve prenderne atto.
c) Assenza ingiustificata: Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti il segretario che sia risultato assente ad almeno tre riunioni nel corso dell'anno, senza giustificato motivo.
d) Perdita della qualifica di Socio: Il Segretario che perde per qualsiasi motivo la qualifica di Socio decade immediatamente dalla carica.

In caso di decadenza anticipata, il Consigliere con maggiore anzianità nella carica assume pro tempore la carica di Segretario della sezione. Nella prima riunione utile, e comunque entro e non oltre 60 giorni, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvederà a nominare il nuovo Segretario.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 35 – Natura e Funzioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione.

In particolare, il Collegio dei Revisori dei conti assolve le seguenti specifiche funzioni:

- esamina il conto economico, il bilancio consuntivo e il bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- esercita il controllo, collegiale od individuale, sugli atti contabili della Sezione e della sottosezione;
- presenta al Consiglio Direttivo, tramite atto formale, la richiesta di convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Art. 36 – Composizione, durata e funzionamento

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea dei soci.

Possono essere eletti i soci ordinari con anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali compiuti.

Il Collegio è rinnovato per un terzo ad ogni anno.

Gli eletti durano in carica per tre anni; ogni anno decade il membro del Collegio che ha compiuto il triennio.

Tutti i componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge annualmente il presidente, tra i propri componenti effettivi; il presidente ha il compito di convocare e presiedere le sedute.

I componenti del Collegio dei revisori assistono alle sedute dell'Assemblea dei soci e possono intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 37 – Natura e Funzioni

Al verificarsi dei previsti requisiti di cui all'art. 30 D.L. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" (come successivamente modificato e integrato) viene costituito l'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento, esercitando le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) l'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, e in questo caso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

In particolare, l'Organo di controllo assolve le seguenti specifiche funzioni:

- esamina il conto economico, il bilancio consuntivo e il conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- esercita il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- esercita la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- provvede a convocare l'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di

impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

Art. 38 – Composizione, durata e funzionamento
L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.
I membri effettivi dell'Organo di controllo assistono alle sedute dell'Assemblea dei soci e possono intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo
L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

DELEGATI

Art. 39 – Delegati
I Delegati rappresentano la Sezione all'Assemblea dei Delegati e all'Assemblea Regionale dei Delegati. Sono eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci, a norma dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI; sono eleggibili tutti i soci ordinari e familiari con anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali compiuti.
La carica non è incompatibile con quella di componente del Consiglio direttivo, escluso il Presidente, o di componente del Direttivo delle Sottosezioni.
Il Presidente della sezione è Delegato di diritto.
I Delegati possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – DELLE CARICHE E DEGLI INCARICHI SOCIALI

Art. 40 – Natura
Le cariche sociali sono le cariche elettive negli organi della sezione, come definiti nell'ordinamento sezionale, e nelle strutture centrali e periferiche del CAI.
Per incarico si intende l'affidamento al socio di compiti specifici, a titolo individuale o come componente di una Commissione e/o organo tecnico interno.
Cariche ed incarichi si intendono svolti con prestazioni personali volontarie e completamente gratuite.
Gli eletti alle cariche sociali esercitano le loro funzioni in piena libertà d'azione, di espressione e di voto, senza alcun vincolo di mandato.

Art. 41 - Condizioni di eleggibilità
Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci maggiorenni con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'associazione da almeno due anni;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- non sia pendente nei loro confronti un procedimento disciplinare;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

Il regolamento della sezione stabilisce le ulteriori condizioni di eleggibilità e di incompatibilità.
La stessa regola è applicata per l'affidamento di incarichi specifici e/o per la partecipazione alle Commissioni sezionali e ad eventuali organi tecnici interni.
Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, e ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.
Gli eletti alle cariche sociali esercitano le loro funzioni in piena libertà d'azione, di espressione e di voto, senza alcun vincolo di mandato.

Art. 42 – Incompatibilità tra cariche sociali
Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale, con le eccezioni previste nello Statuto e nel Regolamento generale del CAI che fissano le condizioni di incompatibilità tra le cariche sociali

Art. 43 – Durata
La durata delle cariche è stabilita secondo i principi indicati nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.
In particolare, gli eletti alle cariche sociali assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione e durano in carica per un massimo di tre anni e sono rieleggibili.
Gli eletti alle cariche sociali, salvo quanto diversamente disposto, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro successori.
L'Ordinamento sezionale dettaglia le norme specifiche valide per i diversi casi.

TITOLO V – DELLE COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 44 - Commissioni
Il Consiglio Direttivo può costituire, all'interno della sezione, organi tecnici consultivi e/o Commissioni operative, formati da soci aventi competenza tecnica / organizzativa in specifici rami dell'attività associativa, di cui regolamenta poteri, finalità e funzioni.
Le commissioni possono essere formate da un massimo di sette componenti.
Alle Commissioni sono delegate l'organizzazione e/o l'effettuazione di attività specifiche, nel rispetto degli statuti e dei regolamenti del CAI e della Sezione, e delle loro finalità generali; il Consiglio stabilisce le regole amministrative e contabili da adottare nella gestione e nella rendicontazione delle attività.
Il Consiglio direttivo mantiene il controllo e il coordinamento delle attività delegate, ratifica annualmente la composizione delle Commissioni e degli organi tecnici e ne verifica il programma annuale.
Le Commissioni devono presentare annualmente al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta.

Art. 45 - Gruppi
Il Consiglio Direttivo può anche costituire all'interno della Sezione Gruppi organizzati di soci che intendano sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione, o comunque un'attività compatibile con i suoi fini, in linea con le direttive sezionali e degli eventuali Organi Tecnici o Strutture Operative Centrali e Periferiche di riferimento. Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di gestione e di controllo dell'attività dei Gruppi.
E' vietata la costituzione di Gruppi di non soci.

Art. 46 - Scuole
Al fine di provvedere all'organizzazione e alla gestione di corsi di formazione per le attività alpinistiche, scialpinistiche, di arrampicata libera e sportiva, di alpinismo giovanile, di speleologia, escursionistiche, cicloescursionistiche e di ogni altra attività prevista dal CAI, possono essere costituite in seno alla Sezione Scuole Sezionali a carattere permanente.
Ciascuna Scuola adotta un proprio regolamento che deve essere sottoposto all'approvazione, oltre che del Consiglio Direttivo della Sezione, dell'OTCO competente.
L'attività delle Scuole si svolge secondo criteri e modalità disciplinati dai rispettivi regolamenti,

dalle disposizioni emanate dal CAI, dal presente Regolamento, nonché da tutte le disposizioni emanate dalla Sezione.
Il Direttore della Scuola è designato secondo gli ordinamenti specifici del singolo settore. La sua nomina deve essere sottoposta a ratifica dell'OTTO competente e dal Consiglio Direttivo della Sezione. Il Direttore ha funzioni tecniche e risponde nei confronti dei rispettivi Organi Tecnici e del Consiglio Direttivo della Sezione del buon funzionamento e della corretta conduzione dei corsi.
Le Scuole dispongono di autonomia contabile, ma non patrimoniale.
Il bilancio delle Scuole fa parte integrante del bilancio della Sezione e la gestione contabile e amministrativa viene effettuata con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento sezionale.

La Sezione può eventualmente proporsi al ruolo di Sezione di riferimento per le scuole intersezionali, nel rispetto del Regolamento del CAI. Il Consiglio Direttivo determina le necessarie norme gestionali e contabili.

TITOLO VI – DELLE SOTTOSEZIONI

Art. 47 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo della Sezione può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, deliberare la costituzione di Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del Cal e non può, in nessun caso, intrattenere rapporti diretti con la struttura centrale
I soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti e doveri dei soci della sezione.
La Sottosezione può avere un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione; in sua mancanza, vale quanto stabilito dall'ordinamento sezionale.
La Sottosezione non ha una autonomia giuridica, e dispone del grado di autonomia amministrativa previsto dall'ordinamento sezionale e autorizzato dal Consiglio Direttivo della Sezione.
Le quote sociali delle Sottosezioni, se autorizzato dal Consiglio Direttivo a fronte di particolari situazioni socio-economiche, possono essere diverse da quelle della Sezione.

Art. 48 – Autonomia amministrativa

La Sottosezione dispone di autonomia contabile, ma non patrimoniale.
La Sottosezione dispone di piena autonomia di spesa.
La Sezione conferisce alla Sottosezione una parte della quota di iscrizione annuale dei loro soci, al netto della percentuale spettante alla Sede Centrale, in misura concordata e deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione.
La sottosezione deve presentare annualmente al Consiglio Direttivo una relazione, anche economica, sulla propria attività.
Il bilancio della sottosezione fa parte integrante del bilancio della Sezione, e la gestione contabile e amministrativa viene effettuata con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento sezionale.

Art. 49 – Principi di funzionamento delle sottosezioni

L'Assemblea dei Soci della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta l'anno dandone preavviso al Consiglio Direttivo della Sezione che può delegare ad intervenire i propri rappresentanti.
L'Assemblea della Sottosezione nomina una propria Direzione, presieduta da un Reggente e composta di non meno di tre e non oltre nove Consiglieri compreso il Reggente; i nomi dei membri della Direzione devono essere comunicati alla Sezione.
La Direzione amministra la Sottosezione e ne riferisce annualmente alla Sezione.

Le cariche di Reggente e di Consigliere della Sottosezione sono incompatibili con le cariche sezionali, esclusa quella di Delegato sezionale.
Il Reggente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione, in soprannumero, con voto deliberativo.

Art. 50 – Scioglimento delle sottosezioni
La Sottosezione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei propri soci o del Consiglio direttivo sezionale, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI.
I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione.
In caso di scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI.

Art. 51 – Sottosezioni della Sezione di Ivrea
Risultano regolarmente costituite, come sottosezioni della Sezione CAI di Ivrea, le sottosezioni:

1) "Club Alpino Italiano – Sezione di Ivrea – Sottosezione di Sparone", con sede a Sparone (TO)

TITOLO VII- DEL PATRIMONIO

Art. 52 – Patrimonio
La Sezione ha un proprio patrimonio indivisibile, costituito dai beni mobili e immobili, dai fondi patrimoniali di garanzia, da eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.
Può acquistare, possedere e alienare beni mobili e immobili, ed ogni altro diritto reale.
Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte;
- dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali
- dai contributi di soci benemeriti;
- dai contributi di Enti pubblici e privati;
- da lasciti e donazioni;
- da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per il conseguimento delle finalità sociali dell'associazione.
I fondi liquidi dell'Associazione, comprendenti anche quelli delle Sottosezioni, delle Scuole e di ogni altra struttura interna, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario intestato alla Sezione.

TITOLO VIII – AMMINISTRAZIONE

Art. 53 – Amministrazione e Bilanci
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, viene presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
Il bilancio è reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, e deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art. 54 - Devoluzioni
In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'Assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

TITOLO IX - CONTROVERSIE

Art. 55 - Tentativo di conciliazione
La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 56 - Regolamento Sezionale
Il Regolamento Sezionale dettaglia i principi contenuti nello Statuto Sezionale, definendo le norme e le procedure necessarie in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI.
Il Regolamento sezionale può rimandare a specifici regolamenti.

Art. 57 - Modifiche allo Statuto e al Regolamento Sezionale
Le modifiche allo Statuto e al Regolamento Sezionale devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta ordinaria o straordinaria, con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.
L'Assemblea viene convocata con le modalità previste all'art. 15 del presente regolamento.
Il semplice coordinamento del presente Regolamento con eventuali modifiche dello Statuto e/o del regolamento generale del C.A.I., è demandato al Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 58 – Scioglimento della Sezione
La Sezione può essere sciolta con le modalità e con le conseguenze previste dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI e dall'Ordinamento sezionale.
Lo scioglimento della sezione comporta il contemporaneo scioglimento delle sottosezioni.
Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, risultano devolute secondo quanto previsto all'art. 54 del presente regolamento.
Lo scioglimento della Sezione deve essere approvato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 59 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore
Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal Regolamento sezionale si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

Ogni modifica del presente regolamento, deliberata dall'Assemblea dei Soci della Sezione, acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del CCIC del CAI.